REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Angelo Bax Presidente rel.

Alessandra Cucuzza Consigliere

Anna Laura Leoni Primo Ref.

ha emesso la seguente:

SENTENZA n. 86/2025

Nel giudizio di responsabilità recante il n. **63187** del registro di segreteria, promosso dal Sostituto Procuratore Generale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 27 novembre 2024 nei confronti di:

Mantice Alfredo c.f. MNTLRD85R20F839U, residente a Piancastagnaio (Si) in via Fornacione n. 39/A, non costituito in giudizio.

Nella odierna udienza pubblica, uditi il magistrato relatore pres. Angelo Bax, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale cons. Elena Di Gisi, non costituita la parte convenuta in giudizio.

Visto l'atto introduttivo ed i documenti tutti del giudizio.

FATTO

Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ritualmente notificato e depositato presso questa Sezione il 27 novembre

2024, l' Ufficio di Procura ha convenuto in giudizio davanti a questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti la parte convenuta, in epigrafe meglio generalizzata, per ottenere la condanna al risarcimento del danno erariale causato all' INPS e pari ad un importo di € 15.879,22, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali da calcolarsi sino al momento del soddisfo ed unitamente agli accessori di giustizia.

Il danno erariale corrisponde alle somme che, a titolo di reddito di cittadinanza, l'INPS ha corrisposto alla parte convenuta a seguito di domande amministrative acquisite dall' INPS in data 1 aprile 2019 ed in data 30 ottobre 2020 e corredate della relativa dichiarazione sostitutiva unica.

Il nucleo familiare, per il quale era richiesto il beneficio, era composto da Mantice Alfredo, nato a Napoli il 20 ottobre 1985, c.f. MNTLRD85R20F839U, Kohutova Anna, nata in Slovacchia (EE) il 6 maggio 1987 CF KHTNNA87E46Z155X e Mantice Anita, nata a Montepulciano (Si) il 21 febbraio 2016, C.F. MNTNTA16B6IF592M.

A far data dal mese di aprile 2010 e sino al 29 settembre 2020 venivano erogati complessivamente € 15.039,67 ed ulteriori € 839,55 erano riferiti al reddito di cittadinanza del mese di novembre (seconda domanda) erogati il 13 novembre 2020 per un totale di € 15.879,22, siccome emergeva dalla banca dati INPS.

Antecedentemente alle domande, in data 16 marzo 2015 la

Corte di Appello di Napoli aveva emesso sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 16 giugno 2015, per violazione dell'art. 378 c.p. con l'aggravante prevista dall' art. 7 l. n. 203/1991 (ora art. 416 - *bis* 1 c.p.) nei confronti di Mantice Alfredo. L' aver omesso all' atto di presentazione sia della prima che della seconda istanza di reddito di cittadinanza la situazione effettiva del proprio stato giuridico con riferimento alla condanna penale ed alla menzionata aggravante, secondo la prospettazione attorea aveva determinato la violazione dell'art. 7, comma 1 e 2 del d.l. n. 4/2019. Ne conseguiva, ai sensi dell'art. 7, comma 3, d.l. 4/2019, l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e con obbligo per il beneficiario della restituzione di quanto indebitamente percepito.

Con nota acquisita al protocollo della Procura contabile di questa Sezione n. 2105 del 13 aprile 2021, veniva trasmessa dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Siena Sezione Operativa - comunicazione di notizia di reato redatta nell'ambito dell'attività operativa penale denominata "Dirty Money" inerente l'abusiva percezione del reddito di cittadinanza. In data 16 luglio 2024 veniva formulato nei confronti del sig. Mantice Alfredo invito a dedurre, ai sensi dell' art. 67 del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c. in data 29 luglio 2024, cui non seguivano deduzioni.

La Procura ravvisa nel comportamento del Mantice Alfredo gli elementi strutturali della responsabilità amministrativa. Ai sensi del d.l. n. 4/2019, conv. in legge n. 26/2019, osservava la parte attorea, il reddito di cittadinanza costituiva una misura di politica attiva del lavoro costituente un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, finalizzato al reinserimento lavorativo e sociale, con un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica ed è volta a più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. Rileva la Procura, in linea con un orientamento giurisprudenziale, pur non univoco, che il fine assistenziale abbia una dimensione strumentale rispetto all' obiettivo principale della misura volta a favorire e promuovere l' inclusione nel mondo del lavoro del soggetto percettore del reddito di cittadinanza con radicamento del rapporto servizio tra il percettore del reddito di cittadinanza e l' amministrazione erogante, ed avendo il beneficiario il ruolo di compartecipe alla realizzazione del programma attraverso la sottoscrizione del patto per il lavoro ed unitamente all' assunzione di obblighi.

L' elemento soggettivo nella specie, pone in evidenza la Procura, è costituito da comportamenti in mala fede e fraudolenti connotati dall' elemento doloso vista l'omissione di dichiarazioni doverose in ordine al proprio *status* di

soggetto condannato per reati afferenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso oltre che il rilascio di dichiarazioni non veritiere. Incontrovertibile appare il nesso causale tra la condotta fraudolenta e la lesione degli interessi dell'INPS. La quantificazione del danno è pari all' indebita percezione di € 15.879,22 corrisposte dall' INPS dal mese di aprile 2019 sino al mese di novembre 2020.

Ha concluso, la Procura contabile, per l'accoglimento delle richieste risarcitorie, oltre la rivalutazione monetaria dall' evento lesivo e, dalla data di pubblicazione dell'eventuale sentenza di condanna, degli interessi legali oltre le spese di giustizia.

La parte convenuta, pur ritualmente notiziata dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione, non si è costituita in giudizio

Nella odierna udienza di discussione, non comparsa la parte convenuta, il rappresentante del Pubblico Ministero ha insistito per l'accoglimento della pretesa attorea; quindi la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

In via preliminare va dichiarata la contumacia del sig. Mantice che, pur ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito.

Sempre in via preliminare, osserva il Collegio, va affrontata la questione della giurisdizione dell'adita Corte, visti i due orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia.

Un primo orientamento ha statuito la giurisdizione del giudice ordinario in ragione della mancanza del cd. rapporto di servizio tra il percettore del reddito di cittadinanza e l'amministrazione erogatrice del beneficio. In particolare è stato ritenuto che il reddito di cittadinanza andrebbe inquadrato nella categoria dei meri sussidi, e non assegna al beneficiario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche, risultando il soggetto un mero destinatario di risorse di provenienza pubblica prive di vincolo di destinazione e senza un programma dell'amministrazione da realizzare, erogato negli ambiti previsti dall' art. 38 della Cost. di assistenza ai ceti più deboli (cfr. Sezione giurisdizionale Regione Campania n. 253/2024).

Questa Sezione, diversamente opinando, ritiene condivisibile l' opposto orientamento, già disegnato dalla Corte dei conti Sez. II Centr. n. 468/2022 ed in seguito recentemente confermata dalla medesima Sezione con sentenza n. 83/2025; anche le Sezioni giurisdizionali Regionali hanno confermato tale orientamento: in termini Sezione giurisdizionale Emilia Romagna n. 2/2025 e Sezione giurisdizionale Regione Siciliana n. 356/2024.

Osserva il giudice di appello, nella suddetta sentenza n. 468/2022, poi ribadita dalla Sezione con sentenza n. 83/2025, che "*il reddito di cittadinanza costituisce un particolare beneficio economico, introdotto dall' ordinamento italiano dal d.l.n. 4/2019,*

al dichiarato fine di operare una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficacia gestione delle politiche attive del lavoro. L' art. 1, comma 1, pertanto, definisce il reddito di cittadinanza quale "misura fondamentale di politica attiva del lavoro" oltre che di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all' esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all' informazione, all' istruzione, alla formazione ed alla cultura, prevedendo a tal fine politiche volte al sostegno economico e all' inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Ai sensi dell' art. 4, per beneficiare del reddito di cittadinanza è necessario rispettare numerose condizionalità, quali l' immediata disponibilità al lavoro (con l' obbligo di accettare una delle offerte di lavoro congrue proposte dall' Amministrazione) e l' adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all' inserimento lavorativo ed all' inclusione sociale, attraverso la sottoscrizione di un patto per il lavoro e, ove siano presenti particolari criticità, di un patto per l' inclusione sociale. Al rispetto di tali condizioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, salvo taluni casi specifici di esonero. Il venir meno degli obblighi comporta dirette conseguenze sulla percezione del beneficio, le quali, a seconda della gravità dell'inadempimento, vanno da una decurtazione delle somme da erogarsi sino alla decadenza o alla revoca dallo stesso beneficio, con obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito".

Nel quadro normativo richiamato sono da annoverare in specie l'art. 3, comma 6, del d.l. n. 4/2019 secondo cui il reddito di cittadinanza è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trovava nelle condizioni previste dall' art. 2 del medesimo decreto – legge. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, la domanda di reddito di cittadinanza, resa dall' interessato all' INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, condizione necessaria per l'erogazione del beneficio. L' art. 7, comma 5, prevede, inoltre, la "decadenza" dal reddito di cittadinanza, a eccezione dei casi di esclusione o esonero, quando uno dei componenti del nucleo familiare non sottoscrive il patto per il lavoro o il patto per l'inclusione sociale.

L'istituto del reddito di cittadinanza costituisce un istituto di politica attiva dell'occupazione con natura propulsiva rispetto al mondo del lavoro, e tale assetto è confermato dalle numerose condizionalità che lo permeano.

Nella fase genetica, per l'accoglimento dell'istanza si impone l'obbligo della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti del nucleo familiare che abbiano conseguito la maggiore età, attraverso la sottoscrizione dei cd. patti per il lavoro e l'adesione obbligatoria a percorsi di formazione ed inserimento. Durante l'intero arco temporale in cui è operativa la misura (del reddito di cittadinanza) vi è l'obbligo di dichiarare le

variazioni reddituali, patrimoniali o di consistenza del nucleo familiare che possono incidere sul diritto alla misura (escludendolo o riducendolo). Vi è inoltre la previsione di controlli da parte dell'Amministrazione erogante, finalizzati alla verifica del rispetto degli impegni cui è condizionata l'erogazione.

La presenza delle condizionalità che caratterizzano la misura – tutte finalizzate all' inserimento lavorativo dei beneficiari – escludono la riconducibilità dell'istituto ad una prestazione avente natura esclusivamente o prevalentemente natura assistenziale, indirizzando l'istituto verso la volontà di realizzare il programma pubblicistico di politica occupazionale piuttosto che un mero strumento di assistenza. Inoltre la qualificazione del reddito di cittadinanza quale strumento di politica attiva del lavoro è stato anche ribadito dalla Corte Costituzionale più volte: è stata posta in evidenza la sussistenza di precisi obblighi e condizionalità, nonché la temporaneità della prestazione che non ne consentono l'assimilazione ad una provvidenza assistenziale (sentenze n. 122/2020, n. 126/2021, n. 137/2021, n. 19/2022, n. 34/2022 e n.54/2024). Ancor più recentemente la Consulta con sentenza n. 31/2025 ha ribadito "*la peculiarità strutturale e funzionale di questa misura dove la componente di integrazione è strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale, che richiedono*

il coinvolgimento attivo del beneficiario…In definitiva gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona nell' assunzione di una responsabilità sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre , per questa via, all' uscita dalla condizione di povertà. Non incoerentemente, quindi, il mancato rispetto degli impegni priva il soggetto del beneficio economico, in conseguenza dell'interruzione del percorso che era stato condiviso tra il beneficiario e il sistema pubblico. All' interno di questa peculiare struttura della misura, si giustificano anche le ulteriori condizionalità e preclusioni che la connotano, anch' esse finalizzate al percorso di integrazione sociale".

La sussistenza del perseguimento degli obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale determina la sussistenza del rapporto di servizio tra l'amministrazione erogatrice e chi beneficia della misura volta al perseguimento delle finalità previste dalla legge. In tal senso la Corte di Cassazione ha statuito il principio secondo cui la sussistenza del rapporto di servizio può prescindere dal trasferimento di funzioni e poteri autoritativi al privato percettore e da qualsiasi obbligo di rendicontazione finale delle somme ricevute, atteso che l'inserimento funzionale si realizza ogni

volta che il soggetto privato viene chiamato a concorrere alla realizzazione dell'interesse pubblico sotteso al finanziamento (Cass. S.U. n. 5228/2022). Sicchè il rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo ed il soggetto privato si realizza in tutti i casi in cui quest' ultimo, realizzando i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico, abbia frustrato lo scopo perseguito dall' amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass. S.U.n. 9659/2023).

Con riferimento al reddito di cittadinanza il beneficiario della misura è destinatario di risorse pubbliche alle quali è impresso uno specifico vincolo di destinazione (avente ad oggetto la partecipazione al programma pubblicistico di inserimento nel mercato del lavoro) ed il prevalente interesse pubblico del beneficio economico corrisposto è primariamente costituito dall' inserimento nel mondo del lavoro di persone in condizioni di disagio sociale ed economico (mentre ha carattere assistenziale in via meramente secondaria e strumentale)

Va riconosciuta, pertanto, la sussistenza del rapporto di servizio tra il beneficiario della misura e l'amministrazione erogatrice.

Entrando nel merito va accolta la domanda attorea ed affermata la responsabilità della parte convenuta in giudizio. Sussite la condotta antigiuridica, non avendo il Mantice

dichiarato sia nella prima che nella seconda istanza di reddito di cittadinanza la situazione effettiva del proprio stato giuridico (sentenza di condanna del 16 marzo 2015) con cui la Corte di Appello di Napoli aveva emesso sentenza di condanna divenuta irrevocabile per violazione dell'art. 378 c.p. con l' aggravante prevista dall' art. 7 l. n. 203/1991 (ora art. 416-bis c.p.). Ciò aveva determinato la violazione dell'art. 7, comma 1 e 2 del d.l. n. 4/2019; ne conseguiva, ai sensi dell'art. 7, comma 3, d.l. n. 4/2019, l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e con obbligo per il beneficiario della restituzione di quanto indebitamente percepito.

Sussiste anche il nesso di causalità tra la condotta fraudolenta e la lesione degli interessi dell'INPS vista la consequenzialità della condotta di Mantice e l'erogazione del reddito di cittadinanza secondo un criterio di causalità adeguata.

L' elemento soggettivo della responsabilità riconoscibile nella condotta del convenuto è quella del dolo di evento, avendo la parte convenuta scientemente reso nelle due domande dichiarazioni mendacie/o renitenti con lo scopo di perseguire il reddito di cittadinanza erogato, alterando la prospettazione con la volontà di danneggiare l' Amministrazione erogante (in termini Sezione giurisdizionale Regione Sicilia n. 356/2024 e Sezione giurisdizionale Emilia Romagna n. 2/2025).

La quantificazione del danno è pari all' indebita percezione di € 15.879,22 corrisposte dall' INPS- siccome emerge dalla banca dati - dal mese di aprile 2019 sino al mese di novembre 2020.

Va, pertanto, previa la declaratoria di contumacia, condannata la parte convenuta Alfredo Mantice al pagamento dell'importo di € 15.879,22 a favore dell'INPS, oltre rivalutazione, mentre sono dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Procura Regionale nei confronti di Alfredo Mantice, previa la declaratoria di contumacia, condanna il sig. Alfredo Mantice al pagamento dell'importo di € 15.879,22 in favore dell'INPS, oltre rivalutazione, mentre sono dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura pari a euro 305,80.= (Trecentocinque/80.=).

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025.

Il Presidente est.

Angelo Bax

F. to digitalmente

Depositata in Segreteria il 27/06/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F. to digitalmente